	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 1 di 85
---	--	-----------------

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE


EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

VICENZI S.p.A.


Versione adottata dal C.d.A. del 24/09/2024

INDICE

PARTE GENERALE	4
Premessa.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	5
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	5
1.2 Reati commessi all'estero	15
1.3 Reati commessi nella forma del tentativo	16
1.4 Azioni da parte degli enti che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	16

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 2 di 85
---	---	-------------------------------

2.	SANZIONI APPLICABILI	18
3.	IL MODELLO ADOTTATO DA VICENZI S.P.A.....	19
3.1	L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	19
3.2	Finalità del Modello Organizzativo	21
3.3	Il progetto per la definizione e l'adozione del Modello.....	22
3.4	Sistema di poteri e procure	24
4.	DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE	24
5.	PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO	25
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.1	L'Organismo di Vigilanza di Vicenzi S.p.A.	25
6.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	27
6.3	Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari.....	28
6.4	Verifiche periodiche - monitoraggio.....	29
6.5	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	30
6.6	Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	31
6.7	Segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. Whistleblowing)	31
7.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	32
7.1	Dipendenti.....	33
7.2	Altri destinatari	33
8.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	35
8.1	La funzione del sistema disciplinare	35
8.2	Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti	36
8.3	Sistema disciplinare nei confronti dei dirigenti	38
8.4	Misure nei confronti degli amministratori.....	38
8.5	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	39
8.6	Misure nei confronti dei consulenti, fornitori e <i>partners</i>	39
	PARTE SPECIALE	41
	Premessa.....	42
9.	Le attività sensibili.....	42
10.	Il sistema dei controlli.....	44
10.1	Principi di comportamento.....	44
10.2	Principi di controllo.....	46
10.3	Il contenuto dei controlli	47
11.	Le attività sensibili.....	49
11.1	Acquisizione e /o gestione di contributi e finanziamenti concessi da soggetti pubblici	49
11.2	Gestione delle ispezioni	50
11.3	Ricerca, sviluppo, produzione ed etichettatura, stoccaggio e spedizione dei prodotti	51
11.4	Gestione delle vendite e degli agenti	53
11.5	Gestione delle attività di <i>marketing</i>	55
11.6	Gestione delle sponsorizzazioni.....	56
11.7	Selezione, assunzione e gestione del personale	57

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 3 di 85
---	---	-------------------------------


11.8	Gestione del personale (rimborsi spese, etc.).....	58
11.9	Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo) e tenuta della contabilità	59
11.10	Gestione degli approvvigionamenti (materie prime e imballaggi).....	62
11.11	Gestione degli acquisti (beni e servizi).....	64
11.12	Richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, licenze o permessi	65
11.13	Attività di elaborazione del bilancio e comunicazione a <i>stakeholders</i> e/o a terzi di dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.....	66
11.14	Gestione della fiscalità	67
11.15	Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali	68
11.16	Gestione degli adempimenti in materia infortunistica.....	72
11.17	Gestione degli adempimenti in materia ambientale	79



PARTE GENERALE

Stato di revisione

Indice di revisione	Data rev.	Variazioni apportate:
1	28 febbraio 2019	Aggiornamento del risk assessment e revisione dei controlli interni con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - ai reati introdotti dal 29 aprile 2016 ad oggi; alle nuove procure conferite.
2	24 giugno 2021	Aggiornamento del risk assessment e revisione del modello con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - ai reati tributari inseriti con d.l. 124/2019, convertito con modificazioni mediante l. 157/2019, nonché con d. lgs. 75/2020, ed agli ulteriori reati introdotti dal d. lgs. 75/2020.
3	24 settembre 2024	Aggiornamento del risk assessment e revisione del modello con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - ai reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; - ampliamento della portata dei reati di riciclaggio; - modifiche operate per mezzo della legge europea 23 dicembre 2021 n. 238; - reati contro il patrimonio culturale.

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. di 5 85
---	---	-------------------------------

PREMESSA

Vicenzi S.p.A. (di seguito anche solo la “**Società**”) con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, mantiene costantemente aggiornato il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche solo il “**Modello**”), che costituisce non solo uno strumento idoneo ad evitare di incorrere nella già menzionata forma di responsabilità, ma anche un efficace ausilio al buon governo della Società, secondo i principi di trasparenza, efficienza operativa e legalità.

Nella redazione ed aggiornamento del Modello si è tenuto conto dei recenti aggiornamenti che hanno riguardato il D.Lgs. 231/2001, di quanto raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dalle Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione, nonché dei requisiti richiesti dalle principali normative volontarie in materia di sistemi di gestione.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero, di per sé, la validità del Modello in quanto quest’ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001


1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Vale la pena di ricordare anche in questa sede di aggiornamento che, con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche solo il “**Decreto**” o “**D.Lgs. 231/2001**”), il nostro Paese ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può essere attribuita dal giudice penale solo sul presupposto della commissione di un particolare tipo di reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da determinate categorie di soggetti.

Autori del reato presupposto della responsabilità dell’ente possono essere infatti:


- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 6 di 85
---	---	-------------------------------

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

Il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto è stato nel tempo esteso fino a comprendere, alla data di adozione della presente versione aggiornata del Modello, le seguenti categorie:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. **24** e **25** del Decreto):
 - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - frode informatica nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314-316 c.p.)
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. e art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e art. 321 c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.;
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. e art. 321 c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.).
- reati di cui all'art. **25-bis** del Decreto, introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", come poi modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, vale a dire:
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 7 di 85
---	---	-----------------

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- reati contro l'industria ed il commercio previsti dalla L. n. 99/2009 all'interno dell'**art. 25-bis.1** del Decreto:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
 - reati societari, previsti dal codice civile, così come configurati dall'**art. 25-ter** del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e novellato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, in seguito dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e, da ultimo dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, vale a dire:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità in relazione all'art. 2621 c.c. (art. 2621 bis c.c.)
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

¹ Modificato dall'art. 37, comma 35 Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che ha eliminato il riferimento alle attività dei revisori.




- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggioaggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, art. 54);
- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'art. **25-quater** del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 25-quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si fornisce di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo, aggiornate da ultimo con L. 153/2016 che ha convertito in legge il decreto n. 7 del 18 febbraio 2015:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di



- banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678-bis c.p.);
- omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679-bis c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel Codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire a popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale, così come configurati dall'art. **25-quater 1** del Decreto (introdotto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006) nonché i reati contro la personalità individuale disciplinati dall'art. **25-quinquies** del Decreto (da ultimo, la L. 29 ottobre 2016 n. 199 ha introdotto la fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). In particolare:
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.)
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- le ipotesi di abuso di mercato previste dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), modificata con il D.Lgs. 303/2006 e, da ultimo, con il D. Lgs. 107/2018, riportate all'art. **25 sexies** del Decreto, quali:
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
 - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);


	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 10 di 85
---	---	--------------------------------

- reati introdotti dalla legge penale speciale 16 marzo 2006 n. 146 intitolata “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” (Convenzione di Palermo), quali:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. n. 43/1973, art. 291 - *quater*);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs.286/1998, art.12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - *bis* c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);


- reati introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 “misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, riportati all'art. **25 septies**, quali:
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. 3 comma);
 qualora commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- reati introdotti dall'articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare il Decreto, introducendo **l'art. 25-octies**, sanziona in capo all'ente:
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.),
 - autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.);

- reati introdotti da Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio). In particolare il Decreto, introducendo **l'art. 25-octies.1**, sanziona in capo all'ente:
 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);


	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. di 11 85
---	---	--------------------------------

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 -bis c.p.)
- reati in materia di violazione del diritto di autore previsti dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 inserito nell' **art. 25-nonies** del Decreto
- reato di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), previsto dalla L. 106/2009, inserito nell' **art. 25-decies** del Decreto.
- reati ambientali, previsti dal D.Lgs.121/2011 all'art. **25-undecies** del Decreto, successivamente novellato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68:
 - inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452 *octies* c.p.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quater-decies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256);
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
 - omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
 - violazione delle disposizioni in materia di emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279);


	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. di 12 85
---	---	--------------------------------

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1 e art. 3-bis);
 - inquinamento doloso da parte di navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
 - inquinamento colposo da parte di navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
 - impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, aggiunto dal D.Lgs 109/2012 nell'art. **25 duodecies** del Decreto e modificato con L. 161/2017:
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (D.Lgs. 286/1998 art. 22)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art.12)
- delitti di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654², inseriti nell'art. **25 terdecies** del Decreto dalla L. 167/2017;
- reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati informatici. In particolare la citata legge ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. **24-bis** che, così come integrato nel 2019 e quindi nel 2024, fa riferimento ai seguenti reati:
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 477 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - falsità in registri e notificazioni (art. 484 e c.p. art. 491-bis c.p.);
 - falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p. e art. 491-bis c.p.);
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p. e art. 491-bis c.p.);

² Si segnala che, a seguito dell'abrogazione dell'art. articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 da parte dell'art. 7 del D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il richiamo alla disposizione abrogata, si intende riferita al nuovo art. 604 - bis del codice penale.

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 13 di 85
---	---	------------------

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p. e art. 491-*bis* c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
 - art. 1 co. 11 d.l. 105/2019, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
 - estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p. ovvero con la minaccia di compierle (art. 629 co. 3 c.p.).
- reati di criminalità organizzata introdotti dalla L. n. 94/2009 nell'art. **24-*ter*** del Decreto:
 - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90);
 - associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
 - reati concernenti la fabbricazione, l'introduzione nello Stato ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p).


	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 14 di 85
---	---	--------------------------------

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. **25-quaterdecies** del Decreto:
 - Frode in competizioni sportive (D.Lgs. 401/1989 art. 1);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (D.Lgs. 401/1989 art. 4)

- reati tributari introdotti dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 nell'art. **25-quinquiesdecies** del Decreto, quali:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
 - per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
 - delitto di dichiarazione infedele, commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
 - delitto di omessa dichiarazione, commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000); delitto di indebita compensazione, commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000).

- reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, introdotti all'art. **25-sexiesdecies** dal d. Lgs. 75/2020.

- reati contro il patrimonio culturale, introdotti all'art. **25-septiesdecies** dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22:
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 15 di 85
---	---	------------------

- Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti all'art. **25-duodevicies** dalla L. 9 marzo 2022, n. 22:
 - riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata "Inosservanza delle sanzioni interdittive" (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In estrema sintesi, il Decreto prevede dunque che, qualora uno dei suddetti soggetti (apicali o sottoposti alla direzione o controllo di questi ultimi) realizzi uno degli elencati reati, agendo nell'interesse od a vantaggio dell'ente, quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".


1.2 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero³. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

³ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. di 16 85
---	---	--------------------------------

1.3 Reati commessi nella forma del tentativo

Nei casi in cui i delitti puniti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) vengono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D.Lgs. 231/2001).

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, qualora venga impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non incorre in alcuna responsabilità. In tal caso, infatti, l'esclusione della responsabilità e delle sanzioni conseguenti si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4 Azioni da parte degli enti che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa


L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente dimostri che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- 2) abbia affidato, ad un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello organizzativo in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- 3) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
- 4) non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 2 che precede.


Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere redatti sulla base di

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 17 di 85
---	---	------------------

codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001, facoltà di cui, come si è detto, si è avvalsa la Società con riferimento all'adozione e al successivo aggiornamento del proprio Modello.

	Titolo: Modello di Organizzazione e Gestione	Pag. 18 di 85
---	--	------------------

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni illeciti amministrativi, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 e 26 (delitti tentati) del Decreto, non insorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.